

CONVEGNO DI STUDI

2° Forum Giuridico Europeo della Neve Bormio 1-3 dicembre 2006

Dott.ssa CECILIA CARRERI – Magistrato presso il Tribunale di Vicenza

La responsabilità della guida alpina fuori dalle zone sciistiche attrezzate. Il fuori pista e lo sci alpinismo. Distinzione tra guida alpina e maestro di sci.

Al di fuori dalla zona sciistica attrezzata possono essere praticati:

- lo sci fuori pista, anche nelle forme del free ride;
- lo scialpinismo.

Le due attività si distinguono per l'attrezzatura usata e la tecnica sciistica applicata.

Per lo sciatore che da solo esce dalle piste attrezzate vale il principio dell'*autoresponsabilità*, cioè agisce a suo rischio e pericolo e si assume in proprio la responsabilità per i danni provocati a terzi, ad esempio se provoca il distacco di una valanga.

Diverso è il caso del professionista, cioè della guida alpina o del maestro di sci che s'inoltra nel fuoripista con un cliente o un allievo.

Fra i maestri di sci e le guide alpine, sul piano professionale, c'è una profonda distinzione.

La competenza specifica della guida alpina ricorre ogni volta sia necessario l'uso di attrezzatura alpinistica, cioè si praticano zone che, per le specifiche condizioni ambientali, comportino difficoltà tecniche superabili solo con tale attrezzatura, come l'Arva in caso di zone a rischio di valanghe, le pelli di foca, i ramponi, la piccozza e la corda di assicurazione.

Secondo la legge nazionale delle Guide del 2 gennaio 1989 n. 6, art. 2 comma 2, l'attività sciistica fuori dagli impianti, nell'ambito di *escursioni sciistiche*, è di esclusiva competenza della guida alpina qualora comporti "l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche".

La nuova legge regionale del Veneto 3 gennaio 2005 n. 1 assegna alla **guida alpina** "l'accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista".

E' competenza invece del **maestro di sci** l'insegnamento delle tecniche sciistiche su piste, itinerari, escursioni che "non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi o similari", legge regionale del Veneto 3 gennaio 2005 n. 2 art. 3.

Dal tenore letterale delle norme sembra che la legge assegni l'accompagnamento dei clienti soltanto alla guida alpina, mentre l'insegnamento della tecnica sciistica viene attribuito al maestro di sci.

In realtà, rientra nelle competenze della guida alpina, nell'ambito dell'accompagnamento con attrezzatura alpinistica, anche l'insegnamento della tecnica sciistica e, allo stesso tempo, l'insegnamento delle tecniche sciistiche affidate al maestro di sci può svolgersi nell'ambito dell'accompagnamento di clienti/allievi su "piste, itinerari, escursioni".

La questione di base riguarda il fatto che il terreno innevato non battuto, anche quello esterno alle piste da sci attrezzate, quasi di regola comporta il rischio valanghe o la presenza di fondo ghiacciato pericoloso e quindi richiede l'uso di attrezzatura alpinistica, quale l'Arva, la corda di assicurazione, la pala, il sondino, ramponi e piccozza.

La legge 24 dicembre 2003 n. 363 ha introdotto all'art. 17 l'obbligatorietà, in caso di sci alpinismo con evidente rischio di valanghe, di "appositi strumenti elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso", quali l'Arva.

Questi mezzi sono strumenti di assicurazione e soccorso che comportano conoscenze specifiche tipiche dei programmi di formazione delle guide alpine e che tradizionalmente appartengono all'attrezzatura alpinistica.

E' sufficiente anche un certo grado di inclinazione del pendio nevoso a far scattare il pericolo valanghe e quindi la necessità di un'attrezzatura alpinistica.

Le pelli di foca sono un semplice mezzo di risalita ma il fatto che consentano di raggiungere pendii nevosi a rischio valanghe o con ghiaccio o pendii misto neve e roccia, cioè terreni a rischio e pericolosi, impone di considerarle come attrezzatura di natura alpinistica.

Quindi anche il free ride e lo snow board, in caso di rischio alpinistico, vanno equiparati allo sci alpinismo.

Si pensi anche al fuori pista su ghiacciaio, con pericolo di caduta nei crepacci.

Di conseguenza, l'ambito di competenza del maestro di sci nel fuori pista dovrebbe essere di stretta interpretazione, non essendo abilitato all'uso di attrezzatura alpinistica nei termini indicati.

Le stesse problematiche si sono già riscontrate nell'escursionismo fuori pista con strumenti come le racchette da neve, per le quali si rende pure necessario molto spesso il ricorso a mezzi alpinistici di sicurezza come l'Arva, la pala, il sondino, la corda.

Anche in tal caso si dibatte sulla competenza professionale a svolgere l'accompagnamento di clienti/allievi, competenza che dovrebbe restare affidata alle guide alpine.

La responsabilità civile della guida alpina come professionista della montagna.

La guida alpina fa parte di un ordine professionale ed esercita una libera professione per la quale è prescritta l'iscrizione all'albo (art. 2229 del codice civile).

La sua condotta, nei rapporti col cliente o l'allievo, viene valutata, in caso di sinistro, sotto il profilo della colpa professionale.

Ciò significa che la guida alpina deve accompagnare i clienti e gli allievi rispettando le regole fondamentali della diligenza, prudenza e perizia tecnica che presiedono alla prassi dell'alpinismo.

In tale campo vi sono regole tecniche di uso consolidato (regole non scritte comunemente tramandate o di generale osservanza, regole ufficializzate in manuali o nei corsi di formazione) e di acquisizione scientifica (coefficiente di rottura delle corde e dei materiali).

La professionalità della guida, che esercita un lavoro ad alto rischio e pericolosità, comporta una particolare *esigibilità* di determinati livelli qualitativi della sua prestazione d'opera.

Nel giudicare della sua responsabilità si chiede alla guida:

aggiornamento professionale, senso del dovere, consapevolezza del rischio, spirito di solidarietà e di soccorso, generosità e disponibilità nella tutela dei terzi, correttezza e rispetto nei confronti dell'allievo/cliente e nei confronti dei colleghi, cultura ecologica di rispetto dell'ambiente.

Si tratta di regole professionali e deontologiche che entrano a comporre i criteri di giudizio della condotta della guida alpina.

In particolare, la prudenza, la diligenza di una guida alpina, di un professionista della montagna si deve esprimere in alcuni punti base:

- aggiornamento professionale, allenamento psico-fisico della guida;
- rispetto del codice deontologico del proprio ordine professionale;
- vigilanza sugli allievi e clienti, controllo della loro condotta, prevenzione di iniziative autonome non consentite e pericolose;
- uso di attrezzatura adeguata, omologata, in buone condizioni di manutenzione ed efficienza;
- aggiornate informazioni sulle condizioni meteorologiche;
- attenta valutazione del rischio valanghe con criteri empirici (sondaggio manto nevoso) e consultazione del bollettino nivometeorologico, cioè valutazione del grado di pericolo valanghe stimato dai bollettini ufficiali meteo;
- scelta di un itinerario adeguato al livello di preparazione del cliente, utilizzo di un numero di guide adeguato al numero di clienti/allievi.

La condotta colposa della guida alpina che derivi dalla violazione di norme di comportamento deontologiche può dare luogo anche ad una responsabilità e ad un processo disciplinare nell'ambito del Collegio professionale, art. 11 legge n. 6 del 1989.

La responsabilità per colpa grave.

Per le libere professioni ad alto contenuto tecnico e quindi di elevato impegno professionale come può essere quella della guida alpina, la legge prevede la possibilità di contenere la responsabilità civile nei limiti della colpa grave (art. 2236 del codice civile).

La legge, infatti, tiene presente nelle prestazioni di elevata difficoltà, il particolare impegno del professionista e limita il giudizio di responsabilità alle condotte commesse con colpa grave.

Colpa grave significa aver agito con errori tecnici inescusabili, con palese trascuratezza e superficialità, con ignoranza di regole alpinistiche di comune osservanza.

Può attenuare o ridurre la responsabilità della guida anche la condotta dell'allievo/cliente.

Non di rado gli incidenti si verificano per un errore o una negligenza dell'allievo/cliente, come quando si allontana dal controllo della guida alpina, prende iniziative autonome, disattende le direttive o istruzioni della guida alpina.

Dal punto di vista giuridico è una questione di nesso eziologico, cioè di capire se la dinamica del sinistro va attribuita alla condotta esclusiva della guida o anche, in tutto o in parte, alla condotta dell' allievo/cliente.

In caso di incidente, è quindi necessario ricostruire il nesso di causalità, cioè accertare la condotta che, in tutto o in parte, ha effettivamente provocato il sinistro.

Esso può derivare infatti anche da una colpa esclusiva dell'allievo/cliente, cioè da una sua condotta o iniziativa del tutto autonoma e indipendente.

Ma può esserci anche un concorso di colpa, da graduare di volta in volta, qualora vi sia un errore professionale di base della guida sul quale s' innesti anche un comportamento colposo dell' allievo/cliente.

Forse, vista la diffusione crescente del fuori pista, compreso il pericoloso snow board, i tempi sono maturi per un codice di comportamento anche per lo sciatore fuori pista, come per quello in pista, D.M. 20 dicembre 2005, anche a tutela della stessa guida alpina.

La tutela dei terzi.

L' attività professionale della guida alpina può provocare danni a terzi estranei al rapporto di lavoro che è in atto con l' allievo/ cliente.

L'attività dello sci fuoripista, giuridicamente, va considerata un' attività pericolosa, come lo è l'alpinismo in genere (art. 2050 del codice civile).

In tal caso la legge prevede, sul piano probatorio, una presunzione di colpa che è il corrispettivo della pericolosità intrinseca del lavoro di guida.

Ciò significa che nei confronti di chi pratica un'attività pericolosa la legge prevede, a tutela dei terzi, più severità di giudizio, nel senso che in caso di infortunio in danno di estranei al suo rapporto di lavoro, la guida alpina dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Anche in tal caso, però, nella graduazione della colpa, si terrà conto della particolare difficoltà tecnica della prestazione (art. 2236 cc) e dovrà essere preso in considerazione un eventuale concorso di colpa dello stesso allievo/cliente.

In caso di soccorso, la guida alpina ha un particolare dovere di attivarsi e di esporsi al pericolo per salvare il cliente o terzi in difficoltà, come previsto dalla legge nazionale delle Guide n. 6 del 1989, art. 11 comma 2.

La responsabilità penale.

In materia penale la valutazione della condotta colposa della guida alpina professionista, sia riguardo ai terzi, sia all'interno del rapporto di lavoro con il cliente, si basa sul criterio della prevedibilità ed evitabilità del sinistro.

E' colposo un incidente che era prevedibile ed evitabile in base alle regole specifiche di diligenza, prudenza e perizia tecnica che la guida deve osservare, in precedenza già indicate.

Bisogna cioè verificare se prima dell'infortunio, nella situazione personale ed ambientale in cui si trovava la guida, quel fatto era prevedibile ed evitabile, ad esempio in base ad un esame del manto nevoso o ai bollettini meteo, in base ad un'attenta valutazione delle capacità dell'allievo/cliente, o in considerazione dello stato e delle condizioni dell'attrezzatura.

Va valutato anche in sede penale l'eventuale concorso di colpa dell'allievo/cliente e c'è l'esclusione di ogni responsabilità per caso fortuito e forza maggiore.

Gli eventi naturalistici come le valanghe e la caduta dei sassi sono spesso al limite del caso fortuito.

Bisogna stabilire di volta in volta se un evento di quel genere è fortuito o era prevedibile dalla guida in base alle sue conoscenze tecniche, alla sua preparazione professionale, prevedibilità che può essere esigibile ad ogni guida alpina di adeguata formazione.

Al riguardo vanno considerate le nozioni tecniche consolidate nella prassi dell'alpinismo, lo stato della scienza nivo-meteorologica, i dati statistici.

La responsabilità all'interno del rapporto di lavoro va valutata con particolare riguardo al dovere della guida di vigilare sull'incolumità degli allievi/clienti

La guida alpina infatti è tutore e garante del cliente e quindi ha l'obbligo giuridico di evitarne ogni infortunio.

Diversamente può essere ritenuto responsabile per non aver impedito un fatto che aveva l'obbligo di impedire (art. 40 c.p.).

Ha affermato, infatti, la Cassazione penale (sez.IV, 19 febbraio 1991, Souberan):

" La guida alpina ha l'obbligo di vigilanza sugli allievi, gli insegnanti sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida". La guida alpina in presenza di pendenza al 36%, su terreno scistoso, privo di vegetazione boschiva, con bollettini nivometeorologici che avevano segnalato pericolo valanghe, aveva il dovere di vigilare sugli allievi, gli allievi sono morti e la guida ne è responsabile".

Cecilia Carreri
giudice del Tribunale di Vicenza